



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione del Consiglio Comunale Originale

Delibera n. 08 del 30/01/2016	Oggetto: Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio rifiuti in forma associata ex art. 4 L.R. Calabria n. 14/2014 - Presa d'atto dello schema di convenzione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 381/2015.
----------------------------------	--

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **TRENTA** del mese di **GENNAIO** alle ore **08.30** in San Mango d'Aquino, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Presidente del Consiglio, con avviso all'O.d.G. Prot. n. 289/2016 notificato per iscritto a mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale alla prima convocazione in sessione straordinaria.

All'adunanza risultano intervenuti, ad apertura di seduta, i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI		Pres.te	Ass.te
Maggioranza	Leopoldo Chieffallo	X	
	Pasquale Torquato	X	
	Antonio Ungaro	X	
	Luca Marrelli	X	
	Roberto Costanzo	X	
Minoranza	Vincenzo Buoncore	X	
	Rosario Ungaro	X	
	TOTALE	7	0

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Avv. Luca Marrelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la proposta di deliberazione in oggetto nel presente verbale.

La seduta è pubblica.

PREMESSO che:

- l'art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione assegna la competenza legislativa esclusiva allo Stato in materia di tutela
- dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e .ii. ha delimitato in modo espresso la competenza riservata allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, disponendo che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) delimitati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale;
- la Regione Calabria, con Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Calabria n. 6294 del 30/10/2007, ha approvato il Piano Regionale dei rifiuti, attualmente in corso di aggiornamento;
- l'art. 3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n.148, recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*", dispone che:
 - a) le Regioni debbano organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (ATO) tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
 - b) la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali, di norma, deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale e che le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
 - c) contestualmente alla delimitazione degli ATO, le Regioni devono istituire o designare gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali stessi;
- l'art. 19 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha modificato l'art. 14, comma 27, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lett. f), attribuisce ai Comuni la funzione fondamentale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- ai sensi del comma 1-bis, dell'art 3-bis del D.L. 138/2011, aggiunto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D.L. 179/2012, "*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1*" del medesimo art. 3-bis.

DATO ATTO che:

- la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti, approvando apposita Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 "*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*" (BUR n. 36 del 11 agosto 2014), a mezzo della quale definire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale;
- la sopra citata L.R. n. 14/2014 art. 1, comma 2:
 - lett. b) individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
 - lett. c) individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;

- in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della medesima legge regionale, l'ATO Catanzaro coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di Catanzaro;
- l'art. 3, comma 3, prevede che la Regione Calabria, previa concertazione con i comuni nell'ambito del Consiglio delle Autonomie Locali, adotti con delibera di Giunta la perimetrazione definitiva degli ATO e delle ARO.

PRECISATO che:

- con deliberazione di G.R. n. 381 del 13 ottobre 2015, è stata individuata la perimetrazione definitiva degli ATO con i confini amministrativi delle province e la perimetrazione definitiva delle ARO con i 14 sotto-ambiti per la Raccolta Differenziata stabiliti in conformità con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti, di cui alla Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti n. 6294 del 30 ottobre;
- per effetto del sopra citato provvedimento di G.R. ed al fine di consentire un'organizzazione efficiente nella gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, tenuto conto delle diversità territoriali, l'ATO Catanzaro è suddiviso nelle seguenti Aree di Raccolta Ottimali (ARO):
 - ARO Catanzaro;
 - ARO Lamezia Terme;
 - ARO Soverato.
- ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. n. 14/2014, le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti la singola ARO, sono adottate dalla Comunità d'Ambito riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i Sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa.

CONSIDERATO che:

- la L.R. n. 14/2014 dispone che le funzioni relative al servizio rifiuti, richiamate nell'art. 3-bis, comma I -bis, del D.L. 138/2011 siano svolte nel rispetto di quanto ivi prescritto;
- l'art. 4 della L.R. n. 14/2014:
 - individua la “Comunità d'Ambito” quale Ente di governo dell'ATO, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011, che ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione di una convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - comma 6, nella parte in cui dispone che la Regione adotta lo schema – tipo di convenzione per la costituzione delle Comunità d'ambito territoriale ottimale nonché lo schema – tipo del regolamento di funzionamento delle Comunità stesse;
 - comma 8, laddove prevede che la prima seduta della Comunità è convocata dal Sindaco del comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di costituzione della Comunità. In caso di inerzia, provvede il Presidente della Regione o un suo delegato;
 - comma 7, nella parte in cui stabilisce che l'adempimento sopra citato deve essere preceduto dalla sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni dell'intero Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) provinciale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale (n. 381 del 13/10/2015), avvenuta sul BUR Calabria n. 80, in data 23/11/2015. ... *Trascorso tale termine, la Giunta Regionale dispone, previa diffida, la nomina di commissari ad acta per l'attuazione della richiamata legge. Le spese derivanti dall'attività di detti commissari sono a carico degli enti commissariati;*
- la Legge n. 148/2011, all'art. 3-bis, comma 1-bis, come modificato dalla legge finanziaria 2015 (art. 1, comma 609, legge n. 190 del 2014), ha reso obbligatoria la partecipazione degli enti locali negli Enti di governo degli ambiti, per le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo).

RILEVATO che, sulla base delle prescrizioni normative sopra richiamate ed in attuazione delle medesime, è necessario attivare, per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, lo svolgimento associato delle funzioni assegnate, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli, responsabilità e/o costi, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione del servizio.

VISTI:

- l'art. 30 del T.U.E.L 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
 - «1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
 - 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
 - 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
 - 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.»
- lo Schema di Convenzione (All. n. 1), per la costituzione, ex art. 4 della L.R. 11 agosto 2014 n. 14, delle Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 381 del 13.10.2015, che disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei Comuni e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che la spesa per l'associazione alla Comunità d'ambito Territoriale di Catanzaro da parte di questo Comune troverà apposita copertura sul redigendo bilancio dell'Ente 2016/2018;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presidente introduce l'argomento leggendo l'oggetto della proposta e cede la parola al Sindaco affinché relazioni.

Il Sindaco parla di atto dovuto, perché la Regione sta organizzando le aree dove devono convergere i rifiuti.

Il cons. Buoncore chiede se il Comune poteva rifiutarsi di adottare la presente deliberazione; il Sindaco risponde che si incorreva nel commissariamento dell'Ente.

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta n. 08 del 30/01/2016,

mediante votazione resa per alzata di mano degli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 7 - astenuti nessuno - voti favorevoli n. 7 - voti contrari nessuno

delibera

- 1. di prendere atto**, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e trascritti, dello schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale, costituito da n. 15 articoli, il quale disciplina la costituzione della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale, ex art. 4 L.R. n. 14/2014, per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei Comuni, adottato dalla Regione Calabria con deliberazione di Giunta Regionale n. 381 del 13/10/2015;
- 2. di autorizzare** il Sindaco di questa Amministrazione comunale alla sottoscrizione della sopra citata convenzione;
- 3. di autorizzare** fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria ad accantonare per l'anno 2016 le necessarie somme scaturenti dall'attuazione del presente deliberato;
- 4. di dichiarare**, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000.



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 08

Del 30.01.2016

OGGETTO

Comunità d'ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio rifiuti in forma associata ex art. 4 L.R. Calabria n. 14/2014 – presa atto schema di convenzione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 381/2015.

PARERE AREA TECNICA-AREA AMMINISTRATIVA

- DELIBERA

- DETERMINA

DELIBERA

area tecnica | - Amministrativa

Si esprime parere: -| Favorevole -|sfavorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis. del T.U. del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa ai fini della approvazione della presente deliberazione.
del T.U. 267/2000.

impegno n. del

di Euro/.....

all'intervento n.

capitolo/.....

della gestione in conto competenza del bilancio del corrente esercizio.

Il Responsabile del procedimento

(Rag. Ernesto Trunzo)

Il responsabile dell'area tecnica
Geom. Torchia Francesco

Il responsabile dell'area
amministrativa
D.ssa Paola Aliberti

Parere regolarità contabile

attestazione per gli impegni di spesa -art. 49 TUEL

Area Economico – finanziaria

- dovuto - non dovuto

Si esprime parere: -| favorevole
-|sfavorevole
sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis. del T.U. 267/2000, attestando altresì la sussistenza della copertura finanziaria

Il responsabile dell'area finanziaria

dott.ssa Paola Aliberti

in data odierna, l'impegno contabile è stato registrato

sul capitolo n.....

San Mango d'Aquino li.....

Il Responsabile del procedimento

Rag. Ernesto Trunzo

Attestazione esistenza impegno spesa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 49 del T.U. 267/2000, si attesta che in relazione all'impegno di spesa di cui al presente atto esiste non esiste la relativa copertura finanziaria.

Il Responsabile dell'area Finanziario

dott.ssa Paola Aliberti

Attestazione controllo atti art. 184

Si attesta l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184 comma 4 de D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e l'effettuazione dei controlli e riscontri previsti dall'art. 18 della legge n. 134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune

Il Responsabile dell'area Finanziaria

dott.ssa Paola Aliberti

REGOLARITÀ TECNICA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 147 BIS D.L. N. 174/2012

Il RESPONSABILE SERVIZIO interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare nonché la compatibilità degli impegni di spesa del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 e accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto e che relativamente a tale riscontro di regolarità amministrativa e contabile :

-il presente atto comporta riflessi diretti sul bilancio

-il presente atto comporta riflessi indiretti sul bilancio o sul patrimonio del Comune

- il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sul bilancio o sul patrimonio del Comune

Autorizza

L'emissione del mandato di pagamento come indicato nel dispositivo del presente atto.

Il Responsabile del Servizio finanziario

dott.ssa Paola Aliberti

VISTO DI REGOLARITÀ FINANZIARIA E CONTABILE -ART. 151, C. 4, DEL TUEL 267/2000

Visto del responsabile del Servizio Finanziario di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, quale parere favorevole per la regolarità contabile e attestante la copertura finanziaria e pertanto si rende esecutiva la determinazione in data odierna

Il Responsabile del Servizio finanziario

dott.ssa Paola Aliberti



Regione Calabria
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

Allegato A

REGIONE CALABRIA

(Legge Regionale n. 14 dell'11 agosto 2014)

***ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA
PARTE DEI COMUNI***

**Convenzione per la costituzione
delle Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014**

Convenzione ex art 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 tra i Comuni dell'ATO
..... per l'esercizio in forma associata, ai sensi dell'art. 4 della L.R.
11 agosto 2014 n. 14, delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione anche
integrata dei rifiuti

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di, in, nella sede
del Comune di innanzi a me, Dott., Segretario Generale come
tale abilitato a ricevere e rogare contratti per conto dell'Ente che ai fini del presente atto
assume, ai sensi dell'art. 4 commi 5 e 8 della L.R. n. 14/2014, il ruolo di Comune Capofila
della presente convenzione sono presenti i signori:

- nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di
....., codice fiscale
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di
....., codice fiscale
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di
....., codice fiscale
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di
....., codice fiscale

comparenti, della cui identità personale e poteri io, Segretario Generale rogante, sono
personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo
non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti e che convengono quanto
appresso.

Premesso

- che, ai sensi del comma 1-bis, dell'art 3-bis del D.L. 138/2011, aggiunto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D.L. 179/2012, *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1”* del medesimo art. 3-bis;
- che, l'art. 1, comma 2 lett. b) della L.R. 14/2014 individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
- che, l'art. 1 comma 2 lett. c) della L.R. 14/2014 individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- che, in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 14/2014, l'ATO coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di;
- che, al fine di consentire un'organizzazione efficiente nella gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, tenuto conto delle diversità territoriali, l'ATO, in coerenza con l'art. 3 comma 2 e 3 della L.R. 14/2014 e successivi provvedimenti attuativi, è suddiviso nelle seguenti Aree di Raccolta

Ottimali (ARO):

1.;
 2.;
- che la L.R. 14/2014 dispone che le funzioni relative al servizio rifiuti, richiamate nell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011 siano svolte nel rispetto di quanto ivi prescritto;
 - che l'art. 4 della L.R. 14/2014 individua la Comunità d'Ambito quale ente di governo dell'ATO ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011 e ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione di una convenzione di cui all'art. 30 D.Lgs. 267/2000;
 - che, raggiunta la piena operatività di ciascuna Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale, la Regione concederà in uso a ciascuna Comunità gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio del rispettivo ATO, con le modalità ed alle condizioni individuate dalla Regione stessa;
 - che, ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. 14/2014, le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti la singola ARO, sono adottate dalla Comunità d'Ambito riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa;
 - che i comuni qui costituiti, in attuazione delle prescrizioni normative summenzionate, intendono attivare per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati lo svolgimento associato delle funzioni loro assegnate, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli, responsabilità e/o costi, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione del servizio.

Tutto quanto sopra premesso convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

OGGETTO E FINALITA'

I Comuni dell'ATO, così come sopra rappresentati, intendono costituire, così come in effetti costituiscono, con la sottoscrizione della presente convenzione, redatta e stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Comunità d'Ambito (da qui in poi, Comunità) denominata "....." per l'esercizio in forma aggregata delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 4, comma 9 della L.R. 14/2014.

Art. 3

COMUNITÀ D'AMBITO

La Comunità d'Ambito è composta dai sindaci in carica o dai legali rappresentanti dei comuni dell'ATO o loro delegati che eleggono, fra i componenti di detta comunità, il Presidente e due Vicepresidenti nel rispetto di quanto prescritto dalla L.R. 14/2014 e della presente convenzione nonché nel rispetto delle modalità individuate dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 4, comma 6 di detta legge regionale.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 10 della L.R. 14/2014, per lo svolgimento dei compiti attribuiti, la Comunità si avvale dell'Ufficio Comune di cui al successivo art. 9.

Ai fini della presente convenzione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 88 della L. 7 aprile 2014 n. 56, le funzioni di stazione appaltante, sono delegate alla Stazione

Unica Appaltante costituita presso l'Amministrazione provinciale (SUAP) al cui territorio corrisponde l'ATO, ovvero, in difetto, alla Stazione Unica Appaltante Regionale.

Art. 4

COMPITI DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

La Comunità d'Ambito svolge la propria attività tenendo conto degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 14/2014.

Inoltre, la Comunità d'Ambito svolge, autonomamente o su richiesta, un'azione consultiva nei confronti della Regione e degli altri enti locali e collabora con le eventuali autorità o organismi nazionali e regionali di settore.

Art. 5

FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricompresi nell'ATO convoca la prima seduta della Comunità che si svolge entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. In difetto di tempestiva convocazione, provvede il Presidente della Regione, o suo delegato, ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. 14/2014. Nella prima seduta, la Comunità elegge, con votazioni separate, il Presidente e i due vicepresidenti nel rispetto di quanto prescritto della L.R. 14/2014, dalla presente convenzione e dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 4, comma 6, della citata legge regionale.

Ai fini della partecipazione e rappresentanza del Comune alle sedute della Comunità, ciascun Sindaco può conferire una delega, anche permanente, ad un Assessore della propria Giunta Municipale. La delega deve essere conferita per iscritto e della stessa

occorre dare atto nel verbale della seduta e prova mediante allegazione al predetto verbale.

Le Unioni dei Comuni che esercitano le funzioni fondamentali di cui al comma 27, lett f) dell'art. 14 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, sono unitariamente rappresentati nella Comunità d'Ambito, secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi, ad eccezione della prima seduta, al fine di garantire rappresentatività ai singoli comuni nell'elezione del Presidente e dei due vicepresidenti.

I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei Comuni stessi in merito a deliberazioni inerenti spese di funzionamento della Comunità o costi effettivamente necessari per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, può essere posta in essere la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2 comma 4 della L.R. 14/2014.

Fino all'elezione del Presidente, le relative funzioni sono assicurate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

Il Segretario della Comunità è il segretario del Comune in cui la stessa ha sede.

La partecipazione alle sedute della Comunità è gratuita e non dà diritto a rimborsi. Le spese sostenute dai Sindaci partecipanti o loro delegati sono a carico dei Comuni di appartenenza.

Per le decisioni relative esclusivamente ai territori ricompresi nelle singole ARO, la Comunità d'Ambito si riunisce in seduta ristretta, con la sola partecipazione dei Sindaci dei comuni ricadenti all'interno del corrispondente territorio, o loro delegati. Tali sedute sono convocate e presiedute dal Presidente della Comunità d'Ambito, che può delegare detta competenza, in forma scritta per ciascuna convocazione, al Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti della ARO.

Il funzionamento dell'assemblea ristretta è disciplinato dalle medesime norme che regolano il funzionamento delle ordinarie sedute plenarie.

Art. 6

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente :

- rappresenta legalmente la Comunità d'Ambito;
- convoca e presiede le adunanze della Comunità, sia in seduta plenaria che ristretta;
- regola lo svolgimento delle sedute della Comunità ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- individua e nomina il Direttore dell'Ufficio Comune di ATO in attuazione dell'art. 4 comma 10 della L.R. 14/2014.

Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei due vicepresidenti, con precedenza al membro più anziano. In generale, i due vicepresidenti svolgono attività di supporto al Presidente.

Nelle assemblee ristrette il Presidente della Comunità d'Ambito ha diritto di voto solo in occasione delle riunioni riguardanti l'ARO nella quale ricade il Comune di cui è Sindaco.

Art. 7

COMPITI DEL COMUNE SEDE DI COMUNITÀ D'AMBITO

(COMUNE CAPOFILA)

Il Comune sede della Comunità d'Ambito (da qui in poi, Comune capofila) si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna, con la massima diligenza, sia a perseguire gli scopi dell'aggregazione, sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti convenzionati.

Detto Comune apre un conto corrente dedicato su cui saranno registrate le relative poste in entrata ed in uscita.

Restano di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative alla regolare esecuzione del contratto di servizio, nei territori di rispettiva competenza, una volta ultimata la procedura di affidamento.

Art. 8

UFFICIO COMUNE DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

L'Ufficio Comune della Comunità d'ambito (di seguito "Ufficio") è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione integrata o di singole componenti del servizio di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della L.R. 14/2014, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la disciplina comunitaria, statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale. Ai sensi dell'art. 4 comma 10 della L.R. 14/2014, l'Ufficio Comune è localizzato presso

L'Ufficio è unico centro di spesa dell'ATO di
relativamente alla organizzazione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da disporre in forma integrata o per singolo segmento di servizio.

I costi del servizio convenzionato, comprese le eventuali spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori secondo le modalità specificate dal presente articolo.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato. A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore del Comune capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore degli enti locali per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti degli enti locali a favore del Comune capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente è sostenuta dagli enti associati e ripartita proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, sulla base delle

decisioni della Comunità d'Ambito e secondo quanto stabilito al successivo art. 11, ed è quantificata in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli comuni.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata all'Ufficio Comune il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Lo stesso Ufficio provvede all'inventario degli eventuali beni mobili di nuova acquisizione la cui proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra i comuni convenzionati nella misura stabilita dalla Comunità.

Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei bilanci preventivi dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, è approvato dalla Comunità, su proposta dell'Ufficio stesso, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il conto consuntivo relativo al funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei conti consuntivi dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, è approvato annualmente dalla Comunità, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo.

Ciascun Comune convenzionato procede al versamento in favore della Comunità d'Ambito dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune con le seguenti modalità:

- il per cento entro il di ciascun anno;
- il saldo entro il dell'anno successivo.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici dei

Comuni convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e/o, eventualmente, con personale degli altri enti locali convenzionati, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo III, Capo II (artt. 13 – 15) del CCNL del 22/01/2004 ss.mm.ii. - comparto Regione ed Enti Locali.

La Comunità d'Ambito definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore designato per l'Ufficio Comune, ivi inclusa la ripartizione degli oneri finanziari. A tale ultimo proposito, la Comunità d'Ambito determina, altresì, la riduzione, in misura proporzionale all'onere finanziario del personale conferito, della quota dovuta dal Comune per il funzionamento dell'Ufficio.

Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie o delegate, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica.

Art. 9

COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

In riferimento ai servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché agli altri servizi previsti dall'ordinamento e dalla presente convenzione, l'Ufficio Comune svolge le seguenti attività:

- a) cura la predisposizione del Piano d'Ambito e degli altri atti di pianificazione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi regionali, sottoponendoli all'approvazione della Comunità;
- b) opera le elaborazioni inerenti la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni in capo alla Comunità d'Ambito e fornisce indicazioni in merito ai

- relativi standard;
- c) cura la predisposizione del contratto di servizio, tenendo conto dello schema-tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. 14/2014 e attenendosi alle prestazioni qualitative e quantitative di cui al punto precedente, nonché agli obblighi di servizi pubblico e universale;
 - d) pone in essere le attività istruttorie atte a garantire che la carta dei servizi si attenga ai livelli prestazionali stabiliti, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale;
 - e) effettua le valutazioni funzionali alla determinazione delle tariffe relative all'erogazione dei servizi, tenendo conto delle eventuali differenziazioni tariffarie, ai sensi dell'art. 4 comma 9 lett. d) della L.R. 14/2014;
 - f) supporta la Comunità d'Ambito nella individuazione della modalità di gestione dei servizi, svolgendo le opportune analisi e redigendo la relazione di cui all'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, sottoponendola all'approvazione della Comunità stessa;
 - g) delega, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, le funzioni di stazione appaltante per l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi per l'intero territorio dell'ATO;
 - h) sottoscrive, per mano del Direttore, il contratto con il gestore fermo restando quanto prescritto dall'art. 6, comma 8 della L.R. 14/2014;
 - i) trasmette i contratti stipulati ai rispettivi Comuni al fine di consentire agli stessi di poter assumere gli atti di competenza;
 - j) sovrintende alla fase di transizione al gestore unico di ATO o ARO, secondo le modalità previste dal successivo art. 11 lettera g) della presente convenzione;
 - k) sovrintende all'acquisizione in uso degli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO i cui lavori di adeguamento, costruzione

nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18;

- l) coordina il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'ATO;
- m) supporta i Comuni dell'ATO negli adempimenti previsti dall'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per quanto di competenza;
- n) trasmette alla Regione ogni atto o documento necessario allo svolgimento delle funzioni di controllo di cui la Regione stessa è titolare.

Sulla base delle indicazioni della Comunità o del Presidente, inoltre, l'Ufficio può promuovere e/o coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per il perseguimento delle finalità della L.R. 14/2014, nonché degli strumenti pianificatori regionali e di ambito.

Art. 10

OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI

I Comuni appartenenti all'ATO assicurano la partecipazione del Sindaco, o del suo delegato, alla Comunità d'Ambito ed espletano singolarmente i seguenti adempimenti:

- a) definiscono i regolamenti di cui all'art. 1 commi 659 e 660 della L. 27 dicembre 2013 n. 147;
- b) curano, coordinandosi con l'Ufficio Comune, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei territori di rispettiva competenza;
- c) gestiscono, se delegati dalla Comunità d'Ambito, l'applicazione del contratto relativo all'esercizio degli impianti ricadenti sul proprio territorio;
- d) curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed

- emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti i servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani per la quota di pertinenza;
- e) trasmettono all'Ufficio Comune gli archivi dei contribuenti sottoposti a tassazione e/o tariffazione, con specifica indicazione dei rispettivi flussi finanziari suddivisi per esercizio finanziario;
 - f) trasmettono all'Ufficio Comune copia della documentazione relativa ai servizi e alle gestioni affidate o svolte in economia, nonché la documentazione relativa agli impianti della cui gestione sono responsabili;
 - g) collaborano con l'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito nella fase di transizione al gestore unico di ATO o ARO di cui al successivo art. 12.

Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, ai gestori dei servizi per la quota di pertinenza.

I comuni convenzionati esercitano, inoltre, ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Informano in tempo reale l'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito di tutti gli adempimenti, contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

I Comuni sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a rendere disponibile il personale necessario, avvalendosi prioritariamente delle professionalità già presenti nei singoli enti facenti parte dell'ATO. Eventuali successive implementazioni potranno essere definite dalla Comunità.

Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda l'azione più efficace, efficiente ed economica, nel rispetto delle relative professionalità. Lo stesso è tenuto a conformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Ufficio Comune e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Comunità.

La fruizione di ferie, congedi e/o altre assenze straordinarie (quali ad esempio le

aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo, dal responsabile dell'Ufficio di appartenenza ovvero dal Direttore dell'Ufficio Comune al quale sia fatta specifica richiesta da parte del dipendente.

L'aggiornamento e la formazione del personale vengono programmati, organizzati e condotti sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 11

RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

I Comuni convenzionati si impegnano a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune ed a versarla con le modalità di cui all'art. 8 della presente convenzione e secondo le indicazioni dal Direttore del medesimo Ufficio.

Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di espletamento delle attività della Comunità d'Ambito, compresi gli incarichi esterni, sono suddivise fra gli enti aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.

Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività della Comunità d'Ambito, anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i comuni associati.

Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno o più Comuni dell'ATO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di

novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune capofila, mediante il versamento di un contributo pari a 0,50 (zero virgola cinquanta) euro per abitante, come risultante dall'ultimo censimento.

Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 12

TRANSIZIONE AI NUOVI ASSETTI GESTIONALI

Al fine di facilitare una tempestiva transizione alla gestione unica dei servizi sul territorio dell'ATO o dell'ARO, i Comuni convenzionati si impegnano a trasmettere, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, all'Ufficio Comune e, per conoscenza, alla Regione gli atti di gara, i contratti sottoscritti e, comunque, tutte le informazioni relative alle gestioni affidate ed in corso di svolgimento.

All'esito di tale verifica, la Comunità d'ambito, sceglie il modello di gestione e dispone l'affidamento al gestore unico di ATO o di ARO.

Tale affidamento prevede l'immediato conferimento al gestore unico di tutte le gestioni, in essere nell'ATO o nell'ARO di riferimento, che siano state affidate illegittimamente o i cui rispettivi contratti di servizio prevedano clausole di recesso e/o risoluzione in caso di avvio della gestione unica del servizio per ATO o per ARO. Le gestioni in essere non risolvibili anticipatamente sono conferite al gestore unico alla loro naturale scadenza.

Successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, ai singoli Comuni è fatto divieto di indire autonomamente nuove procedure di affidamento dei servizi di ATO ed ARO, fatte salve esigenze contingibili ed urgenti e prevedendo, comunque, una clausola di risoluzione del relativo contratto all'avvio della gestione unica di ATO o di ARO.

Gli affidamenti disposti dai Comuni dell'ATO o dell'ARO nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della L.R. n. 14/2014 e la sottoscrizione della presente convenzione non possono avere durata superiore alla data di affidamento al gestore unico

da parte della Comunità

Raggiunta la sua piena operatività, la Comunità acquisisce in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO ...*inserire denominazione ATO*.... i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18.

Art. 13

(DURATA)

La presente Convenzione ha durata di anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Art. 14

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda alla normativa vigente, nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15

(REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscriventi.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto ai comparenti che con me lo sottoscrivono.

È scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da pagine e fin qui della facciata.

P. IL COMUNE DI

P. IL COMUNE DI

P. IL COMUNE DI

P. IL COMUNE DI

.....



Regione Calabria
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

Allegato B

REGIONE CALABRIA

(Legge Regionale n. 14 dell'11 agosto 2014)

***ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA
PARTE DEI COMUNI***

**Regolamento di funzionamento delle Comunità
d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014**

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 4 comma 6 della L.R. 14/2014, disciplina le modalità di funzionamento della Comunità d'ambito (da qui in avanti, Comunità) per l'esercizio delle attività assegnate dal quadro normativo di riferimento e dalla Convenzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Art. 2

COMPOSIZIONE DELLA COMUNITÀ

1. La Comunità è composta dai Sindaci dei comuni appartenenti all'ATO o loro delegati.
2. Le Unioni dei Comuni che esercitano le funzioni fondamentali di cui al comma 27, lett. f) dell'art. 14 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, sono unitariamente rappresentati nella Comunità d'Ambito, secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi, ad eccezione delle sedute per l'elezione del Presidente e dei due vicepresidenti, al fine di garantire rappresentatività ai singoli comuni nell'elezione degli incarichi di vertice dell'ente di governo d'ambito.
3. Ai sensi della L.R. 14/2014 e secondo le modalità di cui agli articoli che seguono, al suo interno vengono individuati:
 - il Presidente;
 - due vicepresidenti;
4. Per le elezioni del Presidente e dei due vicepresidenti ciascun Sindaco esprime un numero di voti proporzionale al numero di abitanti del proprio Comune. Per ciascuna carica, risulta eletto il Sindaco che riceve il maggior numero di voti.
5. Il Presidente e i vicepresidenti sono eletti per 4 anni ed alla scadenza sono rieleggibili; decadono automaticamente dalla carica in caso di cessazione a qualsiasi titolo del mandato amministrativo presso il proprio Comune.
6. In caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei due vicepresidenti, con precedenza al membro più anziano.
7. Il Segretario della Comunità è il Segretario del Comune in cui la stessa ha sede.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Presidente
Avv. Luca Marrelli



Segretario comunale
dott.ssa Paola Aliberti



Rep. Pubbl. n. 73

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'Ufficio, si attesta che la presente deliberazione:

-E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi dal 08/02/016... come prescritto dall'Art 124, comma 1, del T.U. 267/2000, senza reclami;

-Non è soggetta a controllo preventivo ai sensi della legge costituzionale n. 3/2001;

San Mango d'Aquino 08/02/016

Il Segretario comunale
dott.ssa Paola Aliberti



ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/02/016

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U. 267/2000).
- essendo decorsi 10 giorni dalla di inizio della pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3 T.U. 267/2000).

San Mango d'Aquino 08/02/016

Il Segretario comunale
dott.ssa Paola Aliberti

